



COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU:
"ESPERIMENTO DELLE CONSULTE DI COMUNITA'"**

**TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE STATUTO
IN DATA 04 LUGLIO 2005**

INDICE

ART. 1 CONSULTE DI COMUNITA'	pag. 3
ART. 2 FINALITA'	pag. 3
ART. 3 COMPITI E FUNZIONI	pag. 4
ART. 4 COMPOSIZIONE	pag. 4
ART. 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	pag. 5
ART. 6 DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO	pag. 6
ART. 7 FUNZIONI DEL PORTAVOCE	pag. 7
ART. 8 CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PORTAVOCE	pag. 7
ART. 9 DURATA DELL'ESPERIMENTO DELLE CONSULTE DI COMUNITA'	pag. 7

ART. 1

CONSULTE DI COMUNITA'

Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed informata di tutti i cittadini all'Amministrazione locale, ai sensi dell'art. 32 , comma 1 dello Statuto Comunale, sono istituite le seguenti Consulte di Comunità, organizzate per comparti definiti "zone", secondo il seguente prospetto:

1. ANCAIANO, ARNANO, SIMIGNANO E TEGOIA
2. BRENNIA E ORGIA
3. VOLTE BASSE, PIAN DEI MORI E AMPUGNANO
4. BARONTOLI, CARPINETO CUOVE, POGGIO SALVI E CERRETO SELVA
5. CALDANA, PIASCIALEMBITA, PONTE ALLO SPINO, SAN GIUSTO, TOIANO, VALACCHIO E PALAZZACCIO
6. SOVICILLE, PALAZZAVELLI E COSTA
7. ROSIA, TORRI, MALIGNANO, STIGLIANO, POGGIO E TONNI
8. SAN ROCCO A PILLI, CASTELLO, SAN SALVATORE A PILLI, BRUCCIANO, CAGGIO DI MEZZO, SEGALAIE E SOLATIO DI SOTTO

L'individuazione di nuove zone o la soppressione di alcune di quelle sopra evidenziate è compito esclusivo del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza delle consulte di cui all'art. 5.

Nella componente denominata "Consiglio di Consulta" dovrà essere promossa la presenza dei residenti e/o dimoranti anche con cittadinanza non italiana, nonché espressione dei differenti generi, delle diverse generazioni e delle diversità presenti nella società.

ART. 2

FINALITA'

Le Consulte di Comunità, indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica del Comune di Sovicille, sono organismi con funzioni di informazione, consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale. Concorrono alla realizzazione delle funzioni assegnate al Comune dall'art. 3, comma 1, dello Statuto Comunale.

Le Consulte sono luoghi per l'individuazione delle problematiche proprie delle specificità delle Comunità.

Costituiscono una delle modalità di relazione costante, diretta ed articolata fra Comunità e rappresentanza elettiva.

Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle

esigenze reali della popolazione; le Consulte possono proporre analisi e ricerche, anche con l'apporto delle professionalità dell'Ente, nei limiti delle disponibilità finanziarie e professionali dell'Ente.

ART. 3

COMPITI E FUNZIONI

Le Consulte di Comunità:

- a) esprimono opinioni;
- b) propongono all'Amministrazione Comunale attività di aggregazione e di promozione sociale e culturale;
- c) propongono all'Amministrazione Comunale iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Comunità;
- d) promuovono, nell'ambito locale, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale l'ulteriore pubblicizzazione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione che interessano direttamente le Comunità;
- e) valorizzano l'identità della cittadinanza delle Comunità;
- f) esprimono pareri consultivi facoltativi ed orientamenti non vincolanti, concernenti le Comunità prioritariamente in merito:
 - alle politiche di bilancio;
 - all'analisi dell'offerta complessiva dei servizi pubblici;
 - alla pianificazione del territorio e delle risorse;
- g) svolgono, in generale, attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive delle Comunità.

ART. 4

COMPOSIZIONE

Sono componenti della Consulta tutti i residenti e/o dimoranti nelle zone di riferimento della Consulta stessa.

Le Consulte di cui all'art. 1, sono così composte:

- da una componente assembleare, cui ha accesso ogni cittadino residente e/o dimorante nella Comunità di riferimento, con facoltà di prendere la parola per interventi che non superino la durata fissata dal Presidente dell'Assemblea;

- da una componente di direzione e rappresentanza, denominata "Consiglio di Consulta", che esercita la carica senza mandato imperativo, nominata per metà dal Consiglio Comunale e per metà dalla componente assembleare costituitasi nella riunione di insediamento. La sua composizione sarà proporzionale al numero di abitanti delle Comunità che afferiscono alle Consulte secondo il seguente prospetto:

1. ANCAIANO, ARNANO, SIMIGNANO E TEGOIA (4)
2. BRENNIA E ORGIA (4)
3. VOLTE BASSE, PIAN DEI MORI E AMPUGNANO (4)
4. BARONTOLI, CARPINETO, CUOVE, POGGIO SALVI E CERRETO SELVA (4)
5. CALDANA, PIASCIALEMBITA, PONTE ALLO SPINO, SAN GIUSTO, TOIANO, VALACCHIO E PALAZZACCIO (4)
6. SOVICILLE, PALAZZAVELLI E COSTA (8)
7. ROSIA, TORRI, MALIGNANO, STIGLIANO, POGGIO E TONNI (14)
8. SAN ROCCO A PILLI, CASTELLO, SAN SALVATORE A PILLI, BRUCCIANO, CAGGIO DI MEZZO, SEGALAIE E SOLATIO DI SOTTO (16)

La componente di nomina consiliare viene designata proporzionalmente alla consistenza numerica di maggioranza e minoranza in Consiglio. Per la componente di nomina consiliare è comunque garantita la rappresentanza delle minoranze in tutte le consulte.

Non possono essere nominati nella componente di direzione e rappresentanza denominata "Consiglio di Consulta" di cui al presente articolo:

- Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali;
- i dirigenti e i dipendenti comunali;
- gli amministratori ed i dipendenti di Enti o società sottoposti a vigilanza del Comune.

Alle riunioni del Consiglio di Consulta possono altresì partecipare:

- il Sindaco
- gli Assessori Comunali
- i Consiglieri Comunali

e, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, il Segretario, i dirigenti e i funzionari comunali.

La perdita di tutti i requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica di componente della Consulta.

ART. 5

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Comunale istituisce con propria deliberazione le Consulte di Comunità, che restano in carica fino alla durata del mandato conferito allo stesso Consiglio Comunale. Comunque le stesse esercitano la loro attività sino alla convocazione dei

comizi elettorali. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Il Sindaco convoca, con adeguata pubblicità, in prima ed unica seduta, le assemblee delle Consulte istituite, le quali eleggono direttamente i componenti di loro spettanza, che, insieme a quelli di nomina comunale, costituiscono il Consiglio di Consulta, il quale, se è previsto che sia composto di un numero superiore a due membri, elegge al suo interno il Portavoce ed il Segretario.

Se il Consiglio di Consulta è composto di due membri, il Portavoce è quello di nomina comunale, mentre quello di nomina diretta è il Segretario.

Successivamente, è il Portavoce, sentito il Consiglio di Consulta, a convocare la Consulta ed a predisporre il relativo ordine del giorno, oppure direttamente il Sindaco.

Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 2, l'elezione del Portavoce avviene a scrutinio segreto e con la presenza di almeno la metà dei componenti della Consulta, intervenuti alla seduta di insediamento. Ogni membro può esprimere una sola indicazione.

Viene eletto alla carica di portavoce il candidato che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più giovane.

Con seconda e separata votazione viene eletto il Segretario.

Il Portavoce o il Sindaco, in caso di inerzia del primo, sono tenuti a convocare la Consulta, almeno ogni sei mesi, tramite avviso diffuso al pubblico con congruo anticipo, presso una sede via via individuata.

La riunione è valida, se intervengono almeno dieci cittadini residenti, oltre il Presidente o il Sindaco o il Segretario della Consulta.

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura del Segretario o di un membro delegato dal Portavoce.

Più Consulte possono decidere di riunirsi tra loro quando devono trattare argomenti di comune interesse o su invito del Sindaco. Tale organismo assume la denominazione di Conferenza delle Consulte.

La Conferenza delle Consulte è convocata e presieduta dal Portavoce più giovane di età. Partecipa, comunque, il Sindaco.

Tutte le attività e le cariche delle Consulte sono gratuite.

ART. 6

DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO

Le dimissioni di un componente del Consiglio di Consulta, del Portavoce o del Segretario sono presentate al Sindaco.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Consiglio di Consulta, del Portavoce o del Segretario, ciascun soggetto nominante di cui all'art. 4 - provvederà alla sostituzione.

ART. 7

FUNZIONI DEL PORTAVOCE

Il Portavoce della Consulta:

- Convoca e presiede la Consulta;
- Trasmette alla segreteria del Sindaco copia dei verbali delle riunioni, da inviare successivamente ai capi-gruppo.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Portavoce sono esercitate dal Segretario.

ART. 8

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PORTAVOCE

Il Portavoce resta in carica per tutta la durata della Consulta di Comunità, salvo in caso di decesso, dimissioni, revoca o subentrata incompatibilità o decadenza, e comunque sino alla decadenza del Consiglio Comunale.

Le dimissioni sono presentate dallo stesso Portavoce al Sindaco.

Per atti ritenuti gravi e comunque motivati nella delibera i Componenti del Consiglio di Consulta, il Portavoce ed il Segretario possono essere revocati con atto del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e/o della Giunta o di 1/5 dei consiglieri comunali.

La revoca può essere altresì disposta su proposta di almeno 1/10 dei cittadini residenti e/o dimoranti della Consulta ed è disposta dalla medesima con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti, ed alla presenza di un funzionario del Comune, designato dal Sindaco.

ART. 9

DURATA DELL'ESPERIMENTO DELLE CONSULTE DI COMUNITA'

L'esperimento delle Consulte di Comunità avrà durata non superiore a 24 mesi, con conseguente decadenza del presente regolamento.

Seg2/Regolamento Consulte Comunità Esperimento 04.07.2005